



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 aprile 2009
(OR. en)**

**5556/09
ADD 1**

**ACP 22
WTO 19
COAFR 27
RELEX 54**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Allegato I Dazi doganali sui prodotti originari degli Stati dell'ESA
- Allegato II Elenco degli Stati dell'ESA che assumono impegni a norma del capitolo II e dazi doganali sui prodotti originari degli Stati dell'UE all'importazione negli Stati dell'ESA firmatari
- Allegato III Eccezioni degli Stati dell'ESA in materia di dazi, tasse all'esportazione e trattamento nazionale in rapporto all'imposizione e alle normative interne
- Allegato IV Matrice di sviluppo
- Protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
- Protocollo 2 Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

ALLEGATO I

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DEGLI STATI DELL'ESA

1. Fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 2, 4, 5, 6 e 7, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, i dazi doganali della parte CE (di seguito "dazi doganali CE") sono interamente soppressi su tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato, ad eccezione di quelli del capitolo 93, originari di uno Stato dell'ESA. Per i prodotti che rientrano nel capitolo 93 la parte CE continua ad applicare i dazi NPF in vigore. A titolo indicativo l'elenco dei dazi doganali CE applicabili ai prodotti originari di uno Stato dell'ESA è accluso al presente allegato.
2. I dazi doganali CE sui prodotti compresi nella voce tariffaria 1006 originari degli Stati dell'ESA sono soppressi dal 1° gennaio 2010, ad eccezione dei dazi doganali CE sui prodotti della sottovoce 1006 10 10, che sono soppressi a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

3. La parte CE e gli Stati dell'ESA firmatari convengono che le disposizioni del protocollo 3 dell'accordo di Cotonou (di seguito "protocollo sullo zucchero") restano applicabili fino al 30 settembre 2009 e che successivamente a tale data il protocollo sullo zucchero cessa di essere in vigore fra loro. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo sullo zucchero, il periodo di consegna 2008/2009 va dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2009. Il prezzo garantito per il periodo compreso fra il 1° luglio e il 30 settembre 2009 viene deciso in seguito ai negoziati di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

4. I dazi doganali CE sui prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari di uno Stato dell'ESA sono soppressi a decorrere dal 1° ottobre 2009. Fino alla completa soppressione dei dazi doganali CE e in aggiunta all'assegnazione dei contingenti tariffari a dazio nullo di cui al protocollo sullo zucchero, per la campagna di commercializzazione¹ 2008/2009 è aperto un contingente tariffario a dazio nullo di 75 000 tonnellate per i prodotti compresi nella voce tariffaria 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, originari degli Stati dell'ESA. Per i prodotti da importare nel quadro del suddetto contingente tariffario aggiuntivo non sono concesse licenze d'importazione tranne qualora l'importatore si impegni ad acquistare tali prodotti a un prezzo almeno equivalente ai prezzi garantiti fissati per lo zucchero importato nella parte CE a norma del protocollo sullo zucchero.

¹ Ai fini dei paragrafi 4, 5, 6 e 7, per "campagna di commercializzazione" si intende il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 30 settembre.

5. a) Durante il periodo compreso fra il 1° ottobre 2009 e il 30 settembre 2015 la parte CE può applicare il dazio della nazione più favorita sui prodotti originari degli Stati dell'ESA compresi nella voce tariffaria 1701 [zucchero], importati in quantitativi superiori ai livelli seguenti, espressi in equivalente zucchero bianco, che si ritiene perturbino il mercato dello zucchero della parte CE:
- i) 3,5 milioni di tonnellate per campagna di commercializzazione di tali prodotti originari degli Stati membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) firmatari dell'accordo di Cotonou, e
 - ii) 1,38 milioni di tonnellate per la campagna di commercializzazione 2009/2010 per tali prodotti originari degli Stati ACP non riconosciuti dalle Nazioni Unite come paesi meno sviluppati. Il quantitativo di 1,38 milioni di tonnellate aumenterà a 1,45 milioni di tonnellate nella campagna di commercializzazione 2010/2011 e a 1,6 milioni di tonnellate nelle quattro campagne di commercializzazione successive.

- b) All'importazione dei prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari di qualsiasi Stato dell'ESA riconosciuto dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato non si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5, lettera a). Tali importazioni restano tuttavia soggette alle disposizioni dell'articolo 21 (clausola di salvaguardia)¹.
- c) Il dazio della nazione più favorita cessa di applicarsi alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale è stato introdotto.
- d) Qualsiasi misura adottata a norma del presente paragrafo viene notificata immediatamente al comitato APE ed è oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale organismo.

6. A partire dal 1° ottobre 2015, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21 (clausola di salvaguardia), si può ritenere che si abbiano perturbazioni dei mercati dei prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 quando il prezzo di mercato dello zucchero bianco nella Comunità europea è inferiore per due mesi consecutivi all'80% del prezzo di mercato dello zucchero bianco nella Comunità europea constatato nella campagna di commercializzazione precedente.

¹ A tal fine e in deroga all'articolo 21, singoli Stati riconosciuti dalle Nazioni Unite come paesi meno sviluppati possono essere soggetti a misure di salvaguardia.

7. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 30 settembre 2015 i prodotti compresi nelle voci tariffarie 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 e 2106 90 98 sono soggetti a un meccanismo di sorveglianza speciale per garantire la non elusione dei regimi di cui ai paragrafi 4 e 5. Se, nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi, il volume delle importazioni di tali prodotti originari degli Stati dell'ESA registra un incremento cumulativo superiore al 20% rispetto alla media delle importazioni annuali dei tre periodi precedenti di dodici mesi, la parte CE analizza la struttura degli scambi, la giustificazione economica e il tenore di zucchero di tali importazioni e, qualora ritenga che queste ultime siano utilizzate per eludere i regimi di cui ai paragrafi 4 e 5, può sospendere il trattamento preferenziale e introdurre il dazio NPF specifico applicato alle importazioni a norma della tariffa doganale comune della Comunità europea per i prodotti compresi nelle voci tariffarie 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 e 2106 90 98 originari degli Stati dell'ESA. Le disposizioni del paragrafo 5, lettere b), c) e d), si applicano *mutatis mutandis* alle azioni attuate nel quadro del presente paragrafo.

8. Per quanto riguarda i prodotti della voce tariffaria 1701, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2009 e il 30 settembre 2012 non sono concesse licenze di importazione preferenziale tranne qualora l'importatore si impegni ad acquistare tali prodotti a un prezzo non inferiore al 90% del prezzo di riferimento fissato dalla parte CE per la pertinente campagna di commercializzazione. Le parti prendono atto che al momento della sigla dell'accordo il prezzo di riferimento è quello di cui al regolamento (CE) n. 318/2006.

9. I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano ai prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari degli Stati dell'ESA e immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare. Tale disposizione si applica per un periodo di dieci anni. Questo periodo è prorogato per altri dieci anni, a meno che le parti non decidano diversamente.
